



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Prot n. 1076 del 31/3/2017**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

**VISTO** il decreto interministeriale 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 15 del 19 gennaio 2017, recante *“Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”* (di seguito *“Decreto”*), e, in particolare, l’articolo 4;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 990 del 28 marzo 2017, recante *“Linee guida per le indicazioni in etichetta dell’origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari”* in applicazione dell’articolo 4 del Decreto (di seguito *“Linee guida”*);

**RITENUTO** opportuno procedere ad alcune integrazioni sulle modalità applicative da esplicitare nelle Linee guida;

**RITENUTO** inoltre necessario garantire agli operatori un congruo termine per l’implementazione delle Linee guida;

**DECRETA**

**Art. 1**

**1.** Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 990 del 28 marzo 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

i) le parole: «la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del» sono sostituite dalle seguenti: «con dimensioni coerenti con quanto previsto dal»;

ii) le parole: «, non è inferiore a 2 millimetri» sono soppresse;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

- b) al comma 3, le parole: «con il medesimo carattere, in dimensioni uguali, con la medesima rilevanza cromatica e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con rilevanza equivalente e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo Decreto, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 1»;
- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il presente decreto entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali delle linee guida di cui al comma 1.».

Roma,

f.to Maurizio Martina